



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAVANI	ITALO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	FERRARIO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	VOLPI	MARCO ALBINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]
depositato il 08/06/2017

- avverso PIGNORAMENTO n° [REDACTED] RPEF-ALTRO
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - PARMA
difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
ZAMBELLO GIUSEPPE
VIALE TANARA 5 43121 PARMA PR

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 297/2017

UDIENZA DEL

30/01/2018 ore 09:00

N°
47/2018

PRONUNCIATA IL:
30/01/2018


DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
05/02/2018

Il Segretario

[Signature]



MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO




Con il ricorso depositato il 12 giugno 2017 la società [REDACTED] s.r.l. con sede a [REDACTED] codice fiscale e partita Iva [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore signor [REDACTED] ricorre contro la società Equitalia Servizi di Riscossione spa, sede di Parma, al fine di ottenere la declaratoria di nullità del verbale di pignoramento mobiliare del 10 aprile 2017, mediante il quale si intima a parte ricorrente il pagamento della somma di € 285.833,18 con la previsione in caso di mancato pagamento del pignoramento dei beni mobili di proprietà del contribuente. Parte ricorrente precisa che i beni strumentali descritti nel verbale di pignoramento sono essenziali quali beni strumentali per proseguire la propria attività, e a tal fine precisa che detti beni sono stati prima d'ora oggetto di contratto d'affitto d'azienda stipulato il [REDACTED] 2016, con decorrenza [REDACTED] 2017, tra [REDACTED] e la società [REDACTED] s.r.l., da qui l'indispensabilità e la strumentalità dei beni mobili oggetto di verbale di pignoramento. A dire di parte ricorrente i beni non potevano considerarsi pignorabile in quanto strumentali all'attività della ricorrente, ovvero affitto d'azienda. I beni oggetto di pignoramento, essendo locati presso terzi, non più nella diretta disponibilità della ricorrente e pertanto l'agente della riscossione avrebbe dovuto utilizzare eventualmente la forma dell'espropriazione presso terzi. Parte ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del verbale di pignoramento di beni mobili stante la strumentalità dei beni oggetto di provvedimento amministrativo. Parte ricorrente censura l'atto impugnato per diverse ragioni, l'atto impugnato è incompleto. Le cartelle di pagamento e l'intimazione di

pagamento non sono state allegate all'atto impugnato. Nell'atto impugnato non è indicata la modalità di calcolo degli interessi, il tasso applicato in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000. Nell'atto impugnato vi è il sospetto di anatocismo nel calcolo degli interessi in violazione dell'art. 1283 C.C. . Nell'atto impugnato non è indicata la modalità di calcolo degli aggi. L'aggio richiesto da parte convenuta, essendo ritenuto un'impresa, si configura come un aiuto di Stato in violazione dell'art. 107 TFUE - trattato funzionamento dell'unione europea. Nell'atto impugnato non sono indicati i riferimenti del responsabile del procedimento e nominativo del funzionario responsabile dei ruoli. Per le censure esposte il ricorrente chiede volersi annullare l'atto impugnato, con condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite. Parte ricorrente produce memoria illustrative depositate rispettivamente in data 8 settembre 2017, 21 settembre 2017, e 17 ottobre 2017. Con la memoria depositata il 17 ottobre 2017 parte ricorrente, fra l'altro, eccepisce in via preliminare due motivi di nullità:

il primo, l'atto impugnato è stato suo tempo oggetto di sgravio da parte dell'agente della riscossione mediante atto di riduzione del credito in data 5 settembre 2017 da € 285.833,18 a € 94.018,29 per effetto del pagamento effettuato dalla contribuente della cosiddetta rottamazione da parte dell'Inps è in riferimento a quattro cartelle di pagamento per ulteriori importo complessivo pari a € 62.318,38.

Il secondo motivo relativo all'unità dell'atto impugnato per avere detto atto per oggetto beni strumentali.

Parte ricorrente in via preliminare reputa inammissibile la costituzione in



giudizio dell'agente della riscossione, ovvero dell'Agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi dell'art. 11 del Dl Gs 546/1992, il cui comma 2 della nuova formulazione in vigore dal 1 gennaio 2016 risulta modificato dal Dl Gs 156/2015.

Parte convenuta, ovvero "l'Agenzia delle entrate - riscossione" si costituisce con memoria di costituzione in giudizio depositata questa commissione il 25 luglio 2017, rappresentati difesa in questa sede dall'Avvocato [REDACTED] dello studio legale [REDACTED] a, in virtù di delega posta in calce alla memoria di costituzione in giudizio.

In ordine al ricorso, e alle censure di parte ricorrente, parte convenuta osserva: l'inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito a decidere le controversie aventi ad oggetto la tutela di quei crediti non di natura tributaria, come nel caso in esame dei crediti previdenziali oggetto di cinque delle sei cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento impugnato. La competenza decidere spetta in tali casi all'A.G.O. al quale pertanto la controversia relativa alle dette somme dovrà essere necessariamente rimessa. Per l'unica cartella avente ad oggetto crediti tributari, si dovrà comunque verificare la propria giurisdizione. Richiama parte convenuta giurisprudenza della Suprema corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza n. 13913 del 1917 secondo la quale in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento e ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario; ma dalle contestazioni sollevate da parte ricorrente non è dato

eccepirsi la mancata notifica di atti prodromici all'pignoramento posto. Parte convenuta eccepisce altresì che parte ricorrente ha aderito alla definizione agevolata, così come risulta dalle dichiarazioni prodotte agli atti di causa, la cui presentazione comporta per legge la rinuncia ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce. L'opponente dovrà pertanto depositare formale dichiarazione di rinuncia al presente giudizio che dovrà così essere dichiarato estinto. Nel merito del ricorso parte convenuta lo reputa infondato in quanto le cartelle di pagamento con desinenza finale n. 757 e n. 384 sono state regolarmente notificate via PEC come risulta dai referti prodotti agli atti di causa, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n.602 del 1973. Detta disposizione prevede che, nel caso di società, la cartella di pagamento debba essere notificate esclusivamente via PEC all'indirizzo risultante all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, senza ulteriori prescrizioni, tanto meno a pena di nullità. In tale ipotesi la notifica a mezzo PEC è pertanto obbligatoria e di conseguenza pienamente legittima. Il pignoramento è stato regolarmente preceduto dalla notifica via PEC dell'intimazione di pagamento riferita alla sola delle cartelle azionata trascorso un anno dalla sua notifica, termine ovviamente non decorso per le altre. Circa il presunto difetto di motivazione dell'atto impugnato, tale deve considerarsi la mancata allegazione degli atti presupposti al provvedimento impugnato, si fa rilevare che tale allegazione non è prevista dall'sua disposizione. L'agente della riscossione ha correttamente pignorati beni rinvenuti presso la sede della società debitrice. Conclude parte convenuta invocando la declaratoria di invito a parte ricorrente a depositare formale dichiarazione di rinuncia a

ricorso e, essa acquisita, dichiarare estinto il giudizio, nonché dichiararsi inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, con vittoria di spese di lite.

La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 30 gennaio 2018 sulle conclusioni delle rispettive parti.


In via preliminare questa Commissione reputa inammissibile la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, ovvero dell'Agenzia delle entrate-riscossione. A partire dal 1° gennaio 2016, l'agente della riscossione non può avvalersi di un difensore esterno, dovendo stare in giudizio «direttamente», ossia tramite il proprio personale interno, al pari dell'Agenzia delle entrate.

Da ciò deriva che la costituzione in giudizio dell'esattore, effettuata tramite un difensore tecnico munito di procura, è illegittima e determina l'estromissione dal giudizio e l'inammissibilità della documentazione difensiva prodotta. È quanto dato desumere nella sentenza n. 11055/01/2017 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, depositata il 23 giugno 2017. L'agente della riscossione si costituiva in giudizio tramite un avvocato esterno, nominato con procura. La Ctp ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio e tutti gli atti difensivi prodotti dall'avvocato esterno, accogliendo le domande di parte ricorrente. A partire dal 1° gennaio 2016, l'articolo 11, n. 2, del d.lgs. n. 546/92 è stato modificato e, nell'attuale formulazione, la norma prevede che «l'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata».

La posizione processuale del concessionario, dunque, è del tutto parificata a quella dell'Agenzia delle entrate, con la conseguenza che lo stesso non può



più avvalersi della possibilità prevista al numero 1 del citato articolo 11, secondo cui: «Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale». A maggior ragione, dal primo luglio 2017, il vecchio agente della riscossione è stato sostituito dalla nuova Agenzia delle entrate - Riscossione, per la quale devono valere le stesse regole dettate in precedenza per gli enti impositori. A ben vedere, tuttavia, tale parificazione doveva ritenersi esistente anche prima di quella data e, in particolare, a partire dal 1° gennaio 2016, come spiegato dalla Ctp di Napoli. In effetti, confrontando le norme che regolano la capacità di stare in giudizio (art. 11 del dlgs 546/92) e l'assistenza tecnica (art. 12 del dlgs 546/92), Agenzia delle entrate e agente della riscossione sono «trattati» allo stesso modo, per cui le regole processuali che valgono per l'una, devono necessariamente valere anche per l'altro. Si riporta la motivazione di detta sentenza: *“... Il dlgs 546/1992, sulla scia di una risalente tradizione giuridica, di cui è tuttora permeato anche il codice di procedura civile, tiene abbastanza chiaramente distinte la funzione di rappresentanza e quella di assistenza tecnica delle parti dei processi innanzi alle commissioni tributarie. Ulteriore conseguenza di quanto s'è fin qua detto è che la procura conferita dall'agente della riscossione ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione al fine di farsi da questo rappresentare in uno o più giudizi innanzi alle commissioni tributarie, siccome atto preprocessuale affetto da un vizio di carattere extra formale, poiché in contrasto con una norma inderogabile che limita i poteri giuridici del conferente, deve ritenersi nulla anche in mancanza dell'espressa previsione della sua nullità. Il cosiddetto*



principio di tassatività delle nullità che si vuol ricavare dall'art. 156, c. 1, c.p.c., senz'altro applicabile anche al processo innanzi alle commissioni tributarie in forza del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile disposto dall'art. 1, comma Z, del d.lgs. 546/1992, riguarda infatti, testualmente e secondo l'opinione che questo collegio ritiene preferibile, soltanto le nullità degli atti del processo conseguenti all'inosservanza delle forme previste dalla legge per tali atti e non anche le altre, quali quelle dipendenti dall'essere stati tali atti compiuti da chi non ne aveva il potere. Né, a prescindere da ogni altra considerazione può ritenersi che la nullità della procura conferita dall'agente della riscossione ad un soggetto estraneo alla propria organizzazione al fine di farsi da questo rappresentare in uno o più giudizi tributari possa ritenersi sanata ai sensi del terzo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè per il conseguimento dello scopo cui è destinata, per il solo fatto di essere stata conferita ad un soggetto che deve presumersi tecnicamente attrezzato a fungere da rappresentante in giudizio delle parti, posto che, per quanto si è dianzi detto, l'art. 11 del d.lgs. 546/1992, nel testo attualmente vigente, vieta all'agente della riscossione di attribuire a terzi il potere di rappresentarlo nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie. 1.3.

La conseguente nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione deve invece ritenersi sanabile in forza dei principi ricavabili dall'art. 182, c. 2, c.p.c., che pure è certamente applicabile anche al processo tributario (cfr., per esempio, Cass. 3084/2016). (...) Dal che consegue che la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto dall'avvocato costituirsi quale suo procuratore,



comprese le produzioni documentali. non possono essere ritenute valide.

Dunque la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, ovvero della parte convenuta, e tutti gli atti compiuti in suo nome e per suo conto dall'avvocato costituitosi quale suo procuratore, comprese le produzioni documentali, non possono essere ritenute valide.

Nel merito della lite d'ufficio la Commissione reputa l'inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito a decidere le controversie aventi ad oggetto la tutela di quei crediti non di natura tributaria, come nel caso in esame dei crediti previdenziali, oggetto di cinque delle sei cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento impugnato. La competenza decidere spetta in tali casi all'A.G.O. al quale pertanto la controversia relativa alle dette somme dovrà essere necessariamente rimessa.


Quanto all'unica cartella sottesa al verbale di pignoramento mobiliare dichiara il ricorso parzialmente fondato, non essendovi contestazioni al riguardo, stante l'estromissione dalla lite di parte convenuta per errata costituzione in giudizio della stessa. Alla soccombenza parziale di parte convenuta consegue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico della parte convenuta, e a favore di parte ricorrente, spese determinate nella misura di € 1.000,00 oltre a IVA, CPA 4%, spese generali 15% su onorari.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sezione 1° ha deciso: Dichiara l'inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine ai crediti previdenziali, oggetto di cinque delle sei cartelle di pagamento sottese all'atto di pignoramento

impugnato a favore dell'A.G.O. al quale pertanto la controversia relativa alle dette somme dovrà essere necessariamente rimessa. Quanto all'unica cartella sottesa al verbale di pignoramento mobiliare dichiara il ricorso parzialmente fondato, non essendovi contestazioni al riguardo, stante l'estromissione dalla lite di parte convenuta per errata costituzione in giudizio dell'Agenzia delle entrate - riscossione. Condanna l'Agenzia delle entrate - Riscossione di Parma al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, spese determinate nella misura di € 1.000,00 oltre a IVA, CPA 4%, spese generali 15% su onorari.

Parma li, 30 gennaio 2018



Presidente relatore dott. Italo Cavani

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Italo Cavani", written over the printed name.